



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - terza Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Valeria Castaldo, ha pronunciato, la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento di **ristrutturazione dei debiti del consumatore** ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. **38-1/2022** del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

Prece Domenico, C.F. PRCDNC71T19Z133J, nato in Svizzera il 19/12/1971, e Bove Ferdinandina, C.F. BV0FDN77D60G5961, nata a Piedimonte Matese il 20/04/1977, residenti in Piedimonte Matese alla Via Fontana snc, rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Capuano.

**1. Il Procedimento**

Con domanda depositata a mezzo dell'OCC dott. Giancarlo Roviello, Prece Domenico e Bove Ferdinandina, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui versano, hanno presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

A seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte del giudicante con decreto del 20.3.2023, i ricorrenti hanno: a) prodotto la relazione particolareggiata dell'O.C.C., inizialmente mancante; b) depositato documentazione comprovante la propria capacità reddituale al momento della stipulazione del mutuo ipotecario, avuto particolare riguardo al rapporto di lavoro intercorso tra Prece Domenico e l'azienda Cestaro fino al mese di febbraio 2013, nonché documentazione comprovante lo stato di crisi della predetta società che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro; c) incluso la stima dei terreni di cui sono titolari nella valutazione dell'alternativa liquidatoria; d) prodotto una perizia giurata di stima volta a determinare l'attuale valore di mercato dell'immobile di cui i coniugi sono comproprietari; e) effettuato, tramite l'O.C.C. un'indagine sulla media dei prezzi di aggiudicazione realizzati nelle vendite all'asta degli immobili ubicati nello stesso luogo, aventi caratteristiche comuni; f) fornito chiarimenti in merito allo stato occupazionale della Bove.

Con decreto del 3.5.2023, questo Giudice ha dato avvio alla procedura *de qua*, disponendo la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché la comunicazione, da parte del gestore, a tutti i creditori ed avvertendo questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione.





All'udienza del 05.07.2023, il dott. Roviello ha rappresentato di aver apportato modifiche al piano a seguito delle precisazioni dei crediti da parte dei vari creditori, sicchè il giudice, rilevato che la modifica proposta prevedeva un prolungamento dei tempi di adempimento del piano, ha rinnovato gli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCII, fissando una nuova udienza per il giorno 21.09.2023.

All'udienza del 21.09.2023, il giudice, preso atto delle osservazioni pervenute in data 01.08.2023 da parte del creditore ipotecario AMCO - Asset Management Company S.p.A. (già Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), costituitosi con comparsa depositata il 20.09.2023, tramite la mandataria CRIBIS CREDIT MANAGMENT S.r.l, ai fini della risoluzione delle contestazioni, ha invitato l'OCC a rimodulare la proposta con particolare riferimento all'alternativa liquidatoria, tenendo in debita considerazione una congrua riduzione delle presumibili spese occorrenti in una ipotetica procedura esecutiva.

All'udienza dell'11.01.2024 il giudice si è riservato sull'omologa del piano.

Con provvedimento del 21.04.2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, resasi necessaria, in quanto non era stato possibile riscontrare dalla documentazione prodotta l'affermazione riportata nella relazione particolareggiata dell'OCC, al paragrafo relativo alla indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, circa la percezione, da parte del ricorrente Prece Domenico, all'epoca della contrazione del mutuo ipotecario (anno 2007), di una retribuzione mensile pari ad euro 2.800,00, né era emerso con chiarezza se nel periodo dal 2013 al 2019 il ricorrente avesse svolto attività lavorativa in maniera continuativa e quale fosse la retribuzione percepita, asseritamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Inoltre, non era chiara

## **2. Sussistenza dei requisiti per l'omologa**

Tanto premesso, ritiene questo Giudice sussistere le condizioni per l'omologa del piano e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria per le ragioni che seguono.

### **a) Competenza del Tribunale (art. 27 CCII).**

Questo Tribunale è territorialmente competente, in quanto i debitori risiedono a Piedimonte Matese (Ce), rientrante nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

### **b) Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).**

La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 CCII.

### **c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt. 67 e 69 CCII).**



I ricorrenti sono entrambi qualificabili come “consumatori”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) CCII, che definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato consumatore il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Nella specie, non vi è dubbio che il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia stato determinato dall’assunzione di obbligazioni funzionali a soddisfare esigenze di carattere familiare (pertanto, estranee ad attività a carattere imprenditoriale).

Peraltro, la procedura in esame deve essere qualificata come procedura familiare, ai sensi dell’art. 66, comma 1 CCII, in base al quale *“I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune”*.

In tal caso il carattere familiare della procedura è dato dall’origine parzialmente comune del sovraindebitamento, essendo entrambi i ricorrenti solidalmente tenuti al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto nel 2007 per l’acquisto della prima casa.

Sussiste, altresì, la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell’art. 2 co 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Nella fattispecie che si esamina, sussiste quantomeno lo stato di crisi, conseguente al sovraindebitamento e all’incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte.

Prece Domenico è lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato (doc. 28), mentre Bove Ferdinandina è casalinga.

Il nucleo familiare dei debitori è composto da quattro persone e l’attuale reddito mensile netto è quello prodotto dal Prece ed è pari a € 2.224,00.

I coniugi risultano comproprietari di un immobile, acquistato con atto notarile del Dott. Angelo Santoro n. rep. 67895 racc. 5129 del 20/04/2007 (all. n. 3 e n. 4), stimato con perizia giurata in € 94.094,00; il patrimonio mobiliare del Prece è costituito da una autovettura tipo VW LUPO targata BX654VF - anno di immatricolazione 2002, come riportato dalla visura al PRA del 04/09/2020, di scarso valore economico e utilizzata dal ricorrente per raggiungere il luogo di lavoro. Dalle visure catastali allegare al piano risulta che Prece Domenico è intestatario di n. 3 terreni situati in prossimità



di strade poderali del comune di Piedimonte Matese, mentre Bove Ferdinandina risulta titolare della quota di 1/12 di un terreno situato in Piedimonte Matese. Il valore complessivo di tali terreni è stato stimato in € 3.985,88.

A fronte della suesposta situazione patrimoniale e reddituale e della espressa quantificazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare per un importo pari a € 1.635,00, l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad euro 208.083,66.

Inoltre, non ricorrono le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che i debitori siano già stati esdebitati nei 5 anni precedenti o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Con particolare riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovrindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. N. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3.2012, il criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.



La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CCII, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave. Di contro, non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (Cfr. Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Ancora, occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma 1 CCII, nella parte in cui esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, non possa essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis co.1 TUB, benchè tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II dell'art. 69 CCII, a mente del quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Ebbene, nella fase di erogazione del credito, il finanziatore -che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore- deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del



prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La predetta valutazione deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.)

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, mirando all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito.

Ciò premesso, questo tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di merito in base al quale *"per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell'ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall'art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest'ultimo"* (cfr. Tribunale di Torino, 31.05.2023).

Pertanto, stante la condizione di asimmetria informativa in cui versano i consumatori, la concessione del credito da parte dell'ente finanziatore non può che incidere sulla valutazione del grado della colpa nella causazione dello stato di sovraindebitamento, dal momento che *"il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e per aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio"* (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2023).

Tanto premesso, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave.



Ad avviso del Tribunale, i ricorrenti si sono trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole, se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento, come dagli stessi indicata e riscontrata in atti.

Invero, come emerge dalle integrazioni alla relazione particolareggiata depositate dall'OCC, lo squilibrio economico è emerso nel periodo successivo all'acquisto della prima casa, a causa della crisi economico-finanziaria che nel 2012 ha colpito la società di autotrasporti presso cui lavorava il Prece, l'Autotrasporti Cestaro s.r.l., costringendo lo stesso, nel mese di febbraio 2013, ad interrompere il rapporto di lavoro con la detta società, poi dichiarata fallita.

Il Gestore della crisi, Dr. Gianfranco Roviello, ha confermato nelle sue relazioni, da ultimo con le osservazioni depositate in occasione dell'udienza del 09 maggio 2024, che la capacità di gestire i debiti da parte dei ricorrenti era adeguata al momento dell'accensione dei finanziamenti, sia con la BIPIELLE DUCATO SPA (28/05/2005) - finanziamento quest'ultimo successivamente ceduto a BANCA IFIS SPA - che con la Banca MPS (20.4.2007).

In particolare, il dato relativo alla percezione da parte del Prece, al momento della contrazione del mutuo ipotecario, di un reddito mensile di euro 2.800,00, inizialmente non riscontrato dal modello 730 relativo all'anno 2007, ha trovato conforto nella relazione del 20 maggio 2024, a firma dell'Advisor, Dott. Aldo Morgillo, il quale ha preso in esame gli estratti conto presso la banca MPS - filiale di Piedimonte Matese del Sig. Prece Domenico nel primo trimestre utile alla valutazione, ossia da luglio a settembre 2007 (Trimestre completo, in quanto l'apertura del conto è avvenuta il 14 marzo 2007), da cui sono emersi versamenti per complessivi € 9.128,00.

Le discrepanze emerse, come prospettato dai ricorrenti e dallo stesso advisor, trovano una plausibile giustificazione nel fatto che le indennità di trasferta fuori comune – percepite dal Prece durante il rapporto di lavoro con la Autotrasporti Cestaro s.r.l. - non rappresentano reddito imponibile e sono esenti dall'IRPEF entro certi limiti.

Dunque, le rilevazioni fornite dal Gestore della Crisi indicano che il nucleo familiare di Prece e Bove aveva un reddito sufficiente per coprire le rate dei mutui e dei finanziamenti assunti, rispettando i rapporti di capienza debitamente calcolati all'epoca delle contrattazioni, sottolineando ulteriormente che le difficoltà non sono dipese da una cattiva gestione delle finanze.

Il gestore della crisi, pur avendo appurato che vi è stata una corretta valutazione del merito creditizio da parte sia della BIPIELLE DUCATO SPA che della Monte Paschi di Siena s.p.a., ai fini della individuazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha attestato che, dopo aver lasciato l'azienda Cestaro, il Prece ha subito una significativa contrazione del suo reddito, documentata dalle dichiarazioni dei redditi dal 2013 al 2019 allegate alla relazione dell'OCC depositata in data 08.05.2024, che attestano un reddito



mensile netto di circa 1.600,00 euro. Di qui l'incapacità di far fronte all'obbligazione assunta unitamente alla moglie con il mutuo ipotecario contratto in data 20.4.2007 con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto della prima casa, fino a quel momento regolarmente onorato.

Rafforza il convincimento circa la diligenza e buona fede dei ricorrenti la considerazione per cui fino al 2017 essi sono stati in grado di mantenere il pagamento della rata del finanziamento Agos, dimostrando una gestione responsabile delle loro finanze.

È stato poi rappresentato che dal 2013 al 2019 la Bove non ha lavorato e che tutt'ora versa in stato di disoccupazione; inoltre, solo nel mese di febbraio 2019, il Prece ha nuovamente trovato lavoro stabile presso la M.G.T. GROUP SRL, venendo assunto con contratto a tempo indeterminato.

Dunque, la circostanza che il nucleo familiare di Prece e Bove avesse un reddito sufficiente per coprire le rate dei mutui e dei finanziamenti assunti, rispettando i rapporti di capienza debitamente calcolati all'epoca delle contrattazioni, rendono ulteriormente evidente che le difficoltà non sono dipese da una cattiva gestione delle finanze, comprovando che le difficoltà finanziarie non sono imputabili a comportamenti imprudenti dei debitori, ma a condizioni esterne e straordinarie che hanno pesantemente influenzato la loro capacità di sostentamento, ovvero la contrazione della capacità reddituale da un lato e, dall'altro lato, il progressivo incremento delle spese necessarie al soddisfacimento delle esigenze economiche dei figli, notoriamente legato alla loro crescita.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il *principio della seconda chance*, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Tali considerazioni meritano adesione da parte del Tribunale e valgono a ritenere integrato il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 69 CCII.

**d) Esame della proposta:** contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).

L'esposizione debitoria dei coniugi, ammontante a complessivi euro € 208.083,66, è così composta:

- residuo del mutuo chirografario contratto in data 28.05.2005 con BIPIELLE DUCATO SPA n. 741350855/31 (di originari € 20.000,00), attualmente oggetto di cessione pro-soluto del contratto di finanziamento n. 1100061615 dalla Agos Ducato a Banca Ifis S.p.A., per € 7.385,42;
- residuo del mutuo ipotecario immobiliare del 20/04/2007 n. 741350855/31 contratto con AMCO S.P.A. Asset Management Company Spa, pari a € 188.097,40 (concesso originariamente per € 160.000,00);
- tributi enti locali AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOVE FERDINANDINA per € 2.022,31;
- tributi enti locali, sanzioni e interessi AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOVE FERDINANDINA per € 486,38;



- tributi enti locali AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE PRECE DOMENICO per € 310,18;
- tributi enti locali sanzioni e interessi AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE PRECE DOMENICO per € 93,92;
- tributi enti locali REGIONE CAMPANIA per € 465,85;
- spese di procedura, pari a € 4.705,89

La parte più consistente dell'indebitamento deriva dall'inadempimento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della prima casa e del contratto di finanziamento stipulato con la BIPIELLE DUCATO SPA. Difatti, le passività ordinarie, ovvero l'omesso pagamento di tributi e/o cartelle esattoriali, rappresentano solamente l'1,65% dell'intero debito.

La proposta di piano formulata con l'ausilio dell'OCC tiene conto delle spese di sostentamento del nucleo familiare mensili, quantificate in complessivi euro 1.635,00.

A fronte della suesposta situazione debitoria, il piano di ristrutturazione dei debiti, come da ultimo modificato a seguito delle precisazioni dei crediti e delle osservazioni del creditore ipotecario, garantisce la messa a disposizione della somma di euro 56.272,98, mediante la corresponsione di una rata mensile di € 463,62 per 121 mesi.

Della retribuzione media mensile percepita dal Prece, come detto pari ad euro 2.224,00, solo la somma di euro 2.100,00 è stata messa a disposizione del piano familiare, in quanto la restante parte è stata riservata al sostentamento personale del ricorrente, il quale per la sua attività di autista è solito trascorrere parte della settimana lontano dal nucleo familiare.

Di conseguenza, l'OCC ha provveduto a calcolare la rata disponibile per la ristrutturazione dei debiti quale differenza tra la somma di euro 2.100,00 e le spese mensili come sopra indicate.

Con la somma proposta si prevedono le seguenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:

- 28,50% per il creditore ipotecario;
- 27% per l'Advisor della procedura ed il Legale dei ricorrenti;
- 3% per l'Agenzia Entrate-Riscossione;
- 3% per la Regione Campania;
- 1% per il debito chirografario.

Ciò posto, il piano appare ammissibile dal punto di vista giuridico, in quanto rispettoso dell'ordine dei privilegi.

Il piano appare altresì fattibile dal punto di vista economico, come confermato dall'OCC. Infatti, il differenziale tra le entrate mensili del debitore (Euro 2.224,00) e la somma necessaria al mantenimento (Euro 1.635,00) è pari ad Euro 589,00, somma che permette di provvedere al pagamento delle rate mensili previste per l'esecuzione del piano, pari a Euro 465,00.



Occorre evidenziare che nella proposta di piano i ricorrenti hanno previsto il pagamento del creditore ipotecario al 28,50%.

L'art. 67 comma 4, CCII prevede espressamente che *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”*.

La norma ricalca dal punto di vista contenutistico quanto già previsto dall'art. 7 della l. 3 del 2012, che annoverava tra i presupposti di ammissibilità della procedura il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni su cui insiste la causa di prelazione, in presenza dell'attestazione dell'OCC, giacché – stante il carattere concorsuale della procedura – la falcidia del credito privilegiato può avvenire soltanto in caso di attestata incapienza dei beni del debitore da parte del gestore.

Ne consegue, quindi, che l'ammissibilità del piano che preveda la soddisfazione non integrale del creditore privilegiato risulta espressamente subordinata all'attestazione del professionista in base alla quale il suddetto creditore troverà, in ogni caso, soddisfazione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Su tale specifico profilo si fondano anche le osservazioni pervenute dalla AMCO - Asset Management Company S.p.A. della mandataria CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.r.l. in data 01/08/2023 e riguardanti il piano come originariamente formulato, che prevedeva una minore percentuale di soddisfo del creditore ipotecario (27%).

Il creditore ha lamentato la violazione del disposto dell'art. 67, comma 4 CCII, asserendo che il valore dell'offerta minima vincolante ex art. 571 comma 2, c.p.c., in prima asta costituirebbe la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione e che in origine erano state sovrastimate dall'OCC tanto le spese della procedura esecutiva immobiliare, quantificate in € 15.000,00, quanto quelle legali, quantificate in € 10.726,32.

Inoltre, la banca ha contestato la convenienza del piano anche sul piano temporale, ritenendo sotto tale aspetto preferibile l'alternativa liquidatoria, a prescindere dall'analisi comparativa offerta dal Gestore della Crisi, posto che la procedura esecutiva immobiliare assicurerebbe una tempistica di realizzazione del credito più favorevole.

La questione della tardività delle osservazioni pervenute oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 70 CCII, pur prospettata dai ricorrenti, è priva di rilevanza pratica con specifico riferimento all'asserita violazione dell'art. 67, comma 4 CCII: invero, venendo in rilievo comunque un profilo di



ammissibilità giuridica del piano, il giudicante non può prescindere dal vagliare tale aspetto, indipendentemente dalle contestazioni del creditore.

Del resto, è proprio in ragione di tanto che l'OCC è stato sollecitato a rimodulare la propria valutazione sull'alternativa liquidatoria.

Ciò precisato, nel caso in esame l'immobile non risulta sottoposto ad alcuna procedura esecutiva e il valore di mercato dell'immobile è stato stimato in € 94.094,00, come da perizia giurata del 13.04.2023, redatta dall'Ing. Luigi Palmieri.

Il Tribunale ritiene che il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma non coincida necessariamente con il valore di mercato dell'immobile, quanto piuttosto con il ricavo in concreto ottenibile "in caso di liquidazione" e, dunque, con il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

L'OCC nella sua relazione finale del 06.12.2023 ha rilevato che: *La procedura di ristrutturazione dei debiti è più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, sulla base dei seguenti dati: Credito ipotecario € 188.097,40; Valore dell'immobile oggetto di mutuo come da perizia giurata di stima redatta dall'ing. Luigi Palmieri € 94.094,00; Sono da considerarsi i costi: ovvero il 10% in meno calcolato per l'occupazione dell'immobile oltre il 25% in meno ad ogni tentativo di vendita; Costi della procedura esecutiva e delle spese legali pari a complessivi € 10.000,00. Pertanto, in caso di esecuzione immobiliare, se l'immobile occupato venisse aggiudicato al primo tentativo di vendita considerando anche la posizione geografica e la valutazione di aste in quella zona, a titolo esemplificativo: € 94.094,00 (valore immobile oggetto di ipoteca) – 10% valore occupazione (misura compresa tra il 10% ed il 20% in ragione delle circostanze del caso) = € 84.684,60 1° tentativo di vendita: PBA € 84.684,60/OM € 63.513,45 IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE AL PRIMO TENTATIVO DI VENDITA € 63.513,45 - € 10.000,00 (spese di procedura e spese legali) = € 53.513,45. Nessuna capienza per gli altri creditori. Nella proposta rielaborata, al creditore ipotecario AMCO SPA viene offerto in pagamento l'importo di € 53.607,76. Alla luce dei dati oggettivi sopra indicati, appaiono rispettate quindi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 67 del Codice della Crisi di Impresa, essendo possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dal Gestore della Crisi. In conclusione, la procedura di ristrutturazione dei debiti è di gran lunga più favorevole per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria".*



Dunque, in osservanza di quanto disposto ex art. 67, comma 4 CCII, anche a voler ipotizzare la vendita dell'immobile al primo tentativo, tenuto conto della possibilità di offerta minima al 75% del prezzo base, dei costi in prededuzione che maturano nella procedura esecutiva, congruamente quantificati dall'OCC in euro 10.000,00, aderendo a quanto motivatamente dedotto dall'OCC, il creditore ipotecario, nel caso in esame, non riceverebbe di più di quanto offerto dagli istanti.

Ciò non senza tenere in debita considerazione il fatto che dall'indagine dell'OCC sulla media dei prezzi di aggiudicazione realizzati nelle vendite all'asta degli immobili ubicati nello stesso luogo ed aventi caratteristiche comuni all'immobile in questione, appartenente alla categoria A/3 "Abitazione di tipo economico", è stata riscontrata sul sito Aste Giudiziarie la presenza di un unico immobile con un valore di stima di €. 40.000,00 ed un prezzo base di €. 9.493,00 per l'asta del 06.06.2023. Ciò induce a ritenere scarsamente verosimile un esito favorevole della vendita alla prima asta.

Va ulteriormente osservato che, tenuto conto dello stipendio netto mensile percepito dal Prece e della quantificazione delle spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare, in caso di liquidazione dell'immobile, il cui ricavato andrebbe destinato al soddisfare l'ipoteca, la residua somma di reddito non potrebbe essere messa a disposizione della liquidazione, in quanto i coniugi, con detto strumento, sarebbero costretti a trovare un'altra collocazione abitativa.

Pertanto, nello scenario alternativo della liquidazione, l'importo volto a soddisfare la massa creditoria coinciderebbe con la sola vendita dell'immobile gravato da iscrizione ipotecaria a favore della AMCO, sul cui ricavato troverebbe soddisfazione, seppur parziale, unicamente il predetto creditore privilegiato.

L'attestazione del professionista sulla soddisfazione dei creditori in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria consente, pertanto, di ritenere la proposta giuridicamente ammissibile.

Infine, quanto alla contestazione di non convenienza del piano con riguardo alla durata, la tardività delle osservazioni riguardanti tale specifico aspetto, in quanto presentante ben oltre il termine previsto dall'art. 70, comma 3 CCII e successivamente al deposito del decreto di fissazione ne preclude l'esame da parte del giudicante.

Quanto alla contestazione di non convenienza del piano con riguardo alla durata, va osservato che a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito, relativi alla disciplina della l. 3/2012, oggi trasfusa nel CCI, il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro orientamento ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per



una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2021).

La L. 27 gennaio 2012, n. 3, oggi CCI, invero, nell'introdurre, le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

Ciò precisato, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, come già esposto, è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo, pertanto, *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.



Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. N. 17834 del 2019). Forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.

Senonché, va esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono e alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato).

In definitiva, tenuto conto che con l'entrata in vigore del CCII risulta eliminata la previsione dell'art. 8, comma 4 della l. n. 3/2012, dovendosi, pertanto, ammettere il pagamento anche oltre il termine di un anno e che, quanto ai tempi del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di tutelare il diritto fondamentale all'abitazione, nonché di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Prece Domenico e Bove Ferdinandina.

### **3. Esecuzione del piano.**



Ai sensi dell'art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario.

Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss. CCII, da Prece Domenico e Bove Ferdinandina;
- dichiara chiusa la procedura;
- dispone che il presente piano sia pubblicizzato, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento, a cura dell'OCC, dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che tali dati e gli atti relativi alla procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore;
- affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento, con riferimento alla forma di pubblicità prescritta, al Presidente della III sezione civile per eventuali determinazioni di competenza e all'OCC.

Santa Maria Capua Vetere, 18.06.2024

Il Giudice  
Valeria Castaldo



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Al Tribunale di S. Maria Capua Vetere

Sezione Fallimentare

GIUDICE: DOTT.SSA VALERIA CASTALDO

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 38-1/2022

PRECE DOMENICO e BOVE FERDINANDINA

Il sottoscritto Dottore Commercialista Roviello Gianfranco, nominato dall'OCC dell'ODCEC di Caserta quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento P.U. N. 38-1/2022 proponenti **PRECE DOMENICO e BOVE FERDINANDINA**, in ossequio al decreto della S.V. Ill.ma del 21/09/2023 (all. n. 1), ha proceduto *a rimodulare la proposta con particolare riferimento all'alternativa liquidatoria, tenendo in debita considerazione una congrua riduzione delle spese della procedura esecutiva, partendo dal primo tentativo di vendita.*

Il debito complessivo accertato è di € 208.083,66, per cui il Gestore della Crisi propone le modifiche necessarie al piano già predisposto.

**Riassunto situazione debitoria**

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	188.097,40	90,40%	929,65	100,00%
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari	9.222,20	4,43%	0,00	0,00%
Mutuo chirografario	7.385,42	3,55%	0,00	0,00%
Tributi Enti locali	2.798,34	1,34%	0,00	0,00%
Tributi Enti locali Sanzioni e interessi	580,30	0,28%	0,00	0,00%



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

**Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura**

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame.

**Compensi e spese della procedura**

<b>DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)</b>	
Importo dell'Attivo	56.272,98
Importo del Passivo	208.083,66
Importo attribuito ai Creditori	56.272,98
Non si applicano limiti massimi al compenso	5.627,30

		<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO		5.237,27	6.043,41
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO		230,32	1.346,62
TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE		<b>5.467,60</b>	<b>7.390,03</b>
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	40,00%	-2.187,04	-2.956,01
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE		<b>3.280,56</b>	<b>4.434,02</b>

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		3.857,28
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)		0,00
TOTALE COMPENSO		<b>3.857,29</b>

		<b>O.C.C.</b>	<b>GESTORE</b>
RIPARTIZIONE COMPENSO			
RIPARTIZIONE COMPENSO		20,00%	80,00%
COMPENSO RIPARTITO		771,46	2.967,14
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%	-	118,69
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	169,72	678,88
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		-	
TOTALE		941,18	3.764,71
RITENUTA D'ACCONTO		-	-
NETTO A PAGARE		941,18	3.764,71
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi		<b>4.705,89</b>	

C) Spese di Giustizia	
-----------------------	--

A - B + C )Totale Spese Procedura	<b>4.705,89</b>
B) Acconti versati all'OCC	<b>2.688,00</b>

**ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA**

**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

---

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27/01/2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per ognuno dei Debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone con una rata mensile di € 463,62 per 121 mesi un soddisfo pari:

- al 28,50% per il mutuo ipotecario;
- al 27% per l'Advisor della procedura ed il Legale dei ricorrenti;
- al 3% per l'Agenzia Entrate-Riscossione;
- al 3% per la Regione Campania;
- all'1% per il debito chirografario.



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Mutuo Ipotecario immobiliare del 20/04/2007 (Privilegiato immobiliare)	1 - AMCO SPA Asset Management Company Spa	188.097,40	28,500%	53.607,76	71,500%
Mutuo chirografario (Chirografario)	4 - IFIS SPA	7.385,42	1,000%	73,85	99,000%
Tributi Enti locali (Privilegiato mobiliare)	3 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOVE FERDINANDINA	2.022,31	3,000%	60,67	97,000%
Tributi Enti locali Sanzioni e interessi (Chirografario)	3 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOVE FERDINANDINA	486,38	3,000%	14,59	97,000%
Tributi Enti locali (Privilegiato mobiliare)	2 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE PRECE DOMENICO	310,18	3,000%	9,31	96,999%
Tributi Enti locali Sanzioni e interessi (Chirografario)	2 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE PRECE DOMENICO	93,92	3,000%	2,82	96,997%
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari (Privilegiato mobiliare)	5 - CAPUANO STEFANIA	4.256,40	27,000%	1.149,23	73,000%
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari (Privilegiato mobiliare)	6 - MORGILLO ALDO	4.965,80	27,000%	1.340,77	73,000%
Tributi Enti locali (Privilegiato mobiliare)	7 - REGIONE CAMPANIA	465,85	3,000%	13,98	96,999%



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Mutuo Ipotecario immobiliare del 20/04/2007 (Privilegiato_immobiliare)	1 - AMCO SPA Asset Management Company Spa	53.607,76	0,00	121	30/06/2024	443,04	21,10%
Mutuo chirografario (Chirografario)	4 - IFIS SPA	73,85	0,00	1	30/06/2024	73,85	3,52%
Tributi Enti locali (Privilegiato_mobiliare)	3 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOVE FERDINANDINA	60,67	0,00	1	30/06/2024	60,67	2,89%
Tributi Enti locali Sanzioni e interessi (Chirografario)	3 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BOVE FERDINANDINA	14,59	0,00	1	30/06/2024	14,59	0,69%
Tributi Enti locali (Privilegiato_mobiliare)	2 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE PRECE DOMENICO	9,31	0,00	1	30/06/2024	9,31	0,44%
Tributi Enti locali Sanzioni e interessi (Chirografario)	2 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE PRECE DOMENICO	2,82	0,00	1	30/06/2024	2,82	0,13%
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari (Privilegiato_mobiliare)	5 - CAPUANO STEFANIA	1.149,23	0,00	121	30/06/2024	9,50	0,46%
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari (Privilegiato_mobiliare)	6 - MORGILLO ALDO	1.340,77	0,00	121	30/06/2024	11,08	0,53%
Tributi Enti locali (Privilegiato_mobiliare)	7 - REGIONE CAMPANIA	13,98	0,00	1	30/06/2024	13,98	0,67%



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

---

A seguito del Decreto della S.V. Ill.ma del 20/03/2023, è stata predisposta una perizia giurata di stima volta a determinare l'attuale valore di mercato dell'immobile. Tale perizia, redatta dall'ing. Luigi Palmieri in data 13/04/2023, ha stimato il valore dell'immobile in € 94.094,00 (**all. n. 2**).

### **Alternativa liquidatoria**

Si rappresenta che la procedura di ristrutturazione dei debiti è più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, sulla base dei seguenti dati:

- Credito ipotecario € 188.097,40
- Valore dell'immobile oggetto di mutuo come da perizia giurata di stima redatta dall'ing. Luigi Palmieri € 94.094,00
- Sono da considerarsi i costi: ovvero il 10% in meno calcolato per l'occupazione dell'immobile oltre il 25% in meno ad ogni tentativo di vendita
- Costi della procedura esecutiva e delle spese legali pari a complessivi € 10.000,00

Pertanto

in caso di esecuzione immobiliare, se l'immobile occupato venisse aggiudicato al primo tentativo di vendita considerando anche la posizione geografica e la valutazione di aste in quella zona, a titolo esemplificativo:

€ 94.094,00 (valore immobile oggetto di ipoteca) – 10% valore occupazione (misura compresa tra il 10% ed il 20% in ragione delle circostanze del caso) = € 84.684,60

1° tentativo di vendita: PBA € 84.684,60/OM € 63.513,45

### **IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE AL PRIMO TENTATIVO DI VENDITA**

€ 63.513,45 - € 10.000,00 (spese di procedura e spese legali) = € 53.513,45.

Nessuna capienza per gli altri creditori.

Nella proposta rielaborata, al creditore ipotecario AMCO SPA viene offerto in pagamento l'importo di € 53.607,76.



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Alla luce dei dati oggettivi sopra indicati, appaiono rispettate quindi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 67 del Codice della Crisi di Impresa, essendo possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dal Gestore della Crisi.

**In conclusione la procedura di ristrutturazione dei debiti è di gran lunga più favorevole per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	2.100,00
B- Spese mensili	1.635,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	929,65	463,70
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	44,27%	22,08%
Reddito mensile per spese (A-C)	1.170,35	1.636,30

Come si evince da questa tabella la rata del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore si attesta al 22,08% della capacità reddituali del debitore, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

---

lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);

- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

## CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



**Dr. GIANFRANCO ROVIELLO**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

---

In conclusione in considerazione delle comunicazioni dei creditori pervenute, si modifica il piano predisposto, proponendo una rata mensile di € 463,30 per 115 mesi con un soddisfo pari:

- al 28,50 per il mutuo ipotecario;
- al 27% per l'Advisor della procedura ed il Legale dei ricorrenti;
- al 3% per l'Agenzia Entrate-Riscossione;
- al 3% per la Regione campania;
- all'1% per il debito chirografario;

con una percentuale di soddisfazione superiore all'alternativa liquidatoria come sopra dimostrato.

## ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai Debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dai Debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dai Debitori;

## ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Con osservanza

S. Maria C. Vetere, li 27/11/2023

Il Gestore della Crisi  
dott. Gianfranco Roviello

Allegati:

- 1) Decreto del G.D. del 21/09/2023;
- 2) Perizia Giurata di stima dell'ing. Luigi Palmieri;



